



**UFFICIO NAZIONALE DEL GARANTE
DELLA PERSONA DISABILE
onlus**

Parcheggiare indebitamente in un posto riservato alla singola Persona con disabilità, per la Suprema Corte di Cassazione, costituisce violenza privata punibile ai sensi dell'art. 610 del codice penale.

La vicenda finita in Cassazione si è svolta a Palermo nell'anno 2009. Una Persona disabile grave, titolare di un posto auto riservato in via esclusiva, verificava che per un lungo tempo il proprio posto macchina risultava occupato da altro autoveicolo. Cosa, questa, che le Persone disabili e/o i loro familiari “vivono quasi” quotidianamente come una ingiusta “prevaricazione” e che, il più delle volte, viene mascherata dagli interessati come una mera “disattenzione”. Il nostro concittadino disabile, dopo avere verificato di rinvenire il proprietario del veicolo per chiedergli di spostare l'auto e, dopo avere atteso invano dalle ore 10,40 di una mattina di maggio fino alle due di notte del giorno successivo, richiedeva la rimozione forzata da parte della polizia municipale per potere, infine, posteggiare la propria macchina. Stante il grave disagio che l'incivile comportamento del proprietario di quell'autoveicolo aveva provocato alla Persona con disabilità grave, veniva inoltrato un formale atto (esposto/denuncia o querela) alla magistratura perché il responsabile venisse punito a norma del codice penale per violenza privata.

Esaurita la fase istruttoria e dibattimentale l'incauto proprietario veniva condannato dal tribunale di Palermo alla pena prevista dall' art.610 del c.p. (violenza privata).

La Corte di Appello di Palermo confermava la sentenza di primo grado, posto che *la condotta consumata concretava il delitto contestato avendo impedito alla persona offesa di usufruire del parcheggio riservato*. In altri termini il giudice penale equiparava il comportamento dell'imputato alla condotta tenuta da chi ostacola volontariamente la marcia ad un altro automobilista, per la quale sussistevano orientamenti giuripudenziali della Corte di Cassazione.

La causa, su ricorso del condannato, veniva portata al vaglio della Suprema Corte.

Con la sentenza n. 17794 depositata il 7 aprile 2017 la Corte di Cassazione rigettava il ricorso dell'imputato ed ha affermato il distinguo tra due tipi di comportamento, comunque illeciti. Il primo realizzato dall'automobilista che occupa un posto riservato genericamente al parcheggio delle persone con disabilità provviste del contrassegno H, per il quale viene prevista la sanzione amministrativa prevista dell' art.158, comma 2, del codice della strada. Il secondo, più grave e che assume connotazioni di tipo penale, allorchè viene abusivamente occupato un posto riservato ad una determinata persona con disabilità. Tale comportamento è punito con la

Sede Legale: Via Giovanni Sgambati n 3- 90145 Palermo

tel. 330 529278– fax 091 511515

C.F.: 92760430828

Mail: ufficionazionaleh@libero.it Sito internet: ufficionazionalegarantedisabili.org



**UFFICIO NAZIONALE DEL GARANTE
DELLA PERSONA DISABILE**

onlus

sanzione prevista dall'art. 610 del c.p. che afferma: “ *Chiunque, con violenza [581] ominaccia, costringe altri a fare, tollerare od omettere qualche cosa⁽²⁾ è punito con la reclusione fino a quattro anni. La pena è aumentata [64] se concorrono le condizioni prevedute dall'articolo 339*” .

Si auspica che anche questa sentenza contribuisca in concreto a fare evolvere in positivo la *cultura del rispetto* delle necessità delle Persona con disabilità. Per questo essa merita ampia diffusione. (sd)

Sede Legale: Via Giovanni Sgambati n 3- 90145 Palermo

tel. 330 529278– fax 091 511515

C.F.: 92760430828

Mail: ufficionazionaleh@libero.it Sito internet: ufficionazionalegarantedisabili.org